

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **11** novembre 2010

SOMMARIO

Legislazione

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010

Decisione della Commissione, del 22 novembre 2010

Regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 11 novembre 2010, procedimento C-232/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 11 novembre 2010, procedimento C-229/09

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2010, procedimento C-261/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2010, procedimento C-356/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2010, procedimenti riuniti C-250/09 e C-268/09

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, procedimento C-540/08

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, procedimento C-137/08

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, procedimenti riuniti C-57/09 e C-101/09

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 novembre 2010, procedimento C-159/09

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2010, procedimento C-156/09


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 novembre 2010, procedimento C-145/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 novembre 2010, procedimento C-429/09

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:
Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Maria Antonietta Di Placido - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 304 del 20 novembre 2010, pag. 47.

favore dell'occupazione.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 308 del 24 novembre 2010, pag. 46.

Regolamento (UE) n. **1063/2010** della Commissione, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 307 del 23 novembre 2010, pag. 1.

Decisione della Commissione, del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 308 del 24 novembre 2010, pag. 53.

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a

Regolamento (UE, Euratom) n. **1080/2010** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti ditali Comunità.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 311 del 26 novembre 2010, pag. 1.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2010

«Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano l'offerta di premi ai consumatori all'acquisto di merci o servizi»

Nel procedimento **C-540/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 18 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2008, nella causa

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contro «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH

LA CORTE
dichiara

1) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella oggetto della causa principale, che preveda un divieto generale di vendite accompagnate da premi e che non solo miri a tutelare i consumatori, ma persegua parimenti altri obiettivi.*

2) *La possibilità di partecipare ad un gioco-concorso a premi, abbinata all'acquisto di un giornale, non costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29, per il solo fatto che detta possibilità di partecipare ad un gioco rappresenti, almeno per una parte dei consumatori interessati, il motivo determinante che li ha spronati ad acquistare il giornale medesimo.*

consumatori – Criteri di valutazione – Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale – Art. 23 dello Statuto della Corte»

Nel procedimento **C-137/08**, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Budapesti II. és III. kerületi bíróság (Ungheria), con decisione 27 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2008, nella causa

VB Pénzügyi Lízing Zrt. Contro Ferenc Schneider

LA CORTE
dichiara

1) *L'art. 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea non osta a una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale il giudice che avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale ne informa contemporaneamente, d'ufficio, il Ministro della giustizia dello Stato membro interessato.*

2) *L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.*

3) *Il giudice nazionale deve adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l'oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola.*

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2010

«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive figuranti nei contratti stipulati con i

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2010

«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Art. 12 – Esclusione dallo status di

rifugiato – Art. 12, n. 2, lett. b) e c) – Nozione di “reato grave di diritto comune” – Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Appartenenza ad un’organizzazione coinvolta in atti di terrorismo – Successiva iscrizione di tale organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della posizione comune 2001/931/PESC – Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione – Presupposti – Diritto d’asilo in forza del diritto costituzionale nazionale – Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE»

Nei procedimenti riuniti **C-57/09** e **C-101/09**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni 14 ottobre e 25 novembre 2008, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 10 febbraio e 13 marzo 2009, nelle cause

Bundesrepublik Deutschland contro B (causa C-57/09), D (causa C-101/09), Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

LA CORTE
dichiara

1) *L’art. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:*

– *la circostanza che una persona abbia fatto parte di un’organizzazione iscritta nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite»;*

– *la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall’organizzazione*

considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

2) *L’esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell’art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza.*

3) *L’esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.*

4) *L’art. 3 della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest’altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 novembre 2010

«Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE – Misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Artt. 2, lett. a), e 10 – Nozione di “lavoratrice gestante” – Divieto di licenziamento di una lavoratrice gestante durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità – Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento fra uomini e donne – Membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali – Normativa nazionale che consente il licenziamento di un tale soggetto senza alcuna limitazione»

Nel procedimento **C-232/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia), con decisione 13 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2009, nella causa

Dita Danosa contro LKB Līzings SIA

LA CORTE
dichiara

1) *Un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, che fornisca prestazioni a quest'ultima e ne faccia parte integrante, deve essere considerato come dotato della qualità di lavoratore ai fini della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), se svolge la sua attività, per un certo periodo di tempo, sotto la direzione o il controllo di un altro organo di detta società e se, come contropartita per detta attività, riceve una retribuzione. Spetta al giudice del rinvio procedere a verificare gli elementi di fatto necessari per poter valutare se tali circostanze ricorrano nella controversia di cui è investito.*

2) *L'art. 10 della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che consente la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali senza limitazioni, quando la persona interessata abbia la qualità di «lavoratrice gestante» ai sensi della direttiva in parola e la decisione di revoca adottata nei suoi confronti sia basata essenzialmente sul suo stato di gravidanza. Anche volendo supporre che il membro di cui trattasi di un consiglio di amministrazione non abbia detta qualità, ciò nondimeno la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione, che svolge funzioni come quelle descritte nella controversia principale, a causa dello stato di gravidanza o per una causa basata essenzialmente su tale stato può riguardare unicamente le donne, e, pertanto, costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso, contraria agli artt. 2, nn. 1 e 7, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 novembre 2010

«Diritto dei brevetti – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Direttiva 91/414/CEE – Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari – Rilascio di un certificato per un prodotto che ha

ottenuto un'autorizzazione provvisoria di immissione in commercio»

Nel procedimento **C-229/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania), con decisione 28 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2009, nella causa Hogan Lovells International LLP, contro Bayer CropScience AG,

LA CORTE
dichiara

L'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un certificato protettivo complementare sia rilasciato per un prodotto fitosanitario che ha ottenuto un'autorizzazione di immissione in commercio in corso di validità conformemente all'art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 febbraio 2005, n. 396.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 novembre 2010

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 3, n. 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di “stessi fatti” – Possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione di negare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo – Sentenza definitiva nello Stato membro emittente – Detenzione di sostanze stupefacenti – Traffico di sostanze stupefacenti – Organizzazione criminale»

Nel procedimento **C-261/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 35 UE, proposta dall'Oberlandesgericht Stoccarda (Germania), con decisione 29 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2009, nella

causa relativa all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Gaetano Mantello

LA CORTE
dichiara

Ai fini dell'emissione e dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all'art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione.

In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l'autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall'autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell'art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l'autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall'art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
18 novembre 2010

«Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro – Direttiva 76/207/CEE – Art. 3, n. 1, lett. c) – Normativa nazionale che agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia – Obiettivo di promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani – Normativa nazionale che stabilisce l'età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini»

Nel procedimento **C-356/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster

Gerichtshof (Austria), con decisione 4 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 4 settembre 2009, nella causa
Pensionsversicherungsanstalt contro Christine Kleist

LA CORTE
dichiara

L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale la quale, per promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani, consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato dalle donne ad un'età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
18 novembre 2010

«Direttiva 2000/78/CE – Art. 6, n. 1 – Divieto di discriminazione basata sull'età – Professori universitari – Disposizione nazionale che prevede la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 65 anni – Pensionamento d'ufficio a 68 anni – Giustificazione delle disparità di trattamento basate sull'età»

Nei procedimenti riuniti **C-250/09** e **C-268/09**, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Rayonen sad Plovdiv (Tribunale distrettuale della Bulgaria), con decisioni 23 giugno 2009, pervenute in cancelleria rispettivamente il 6 e il 10 luglio 2009 nelle cause Vasil Ivanov Georgiev contro Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv

LA CORTE
dichiara

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare il suo art. 6, n. 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, che prevede il pensionamento d'ufficio dei professori universitari al compimento dei 68 anni e la possibilità che questi ultimi proseguano la loro attività oltre i 65 anni unicamente mediante contratti a tempo determinato conclusi per un periodo di un anno e rinnovabili al massimo due volte, fintantoché tale normativa persegua una finalità legittima connessa, in particolare, alla politica dell'occupazione e del mercato del lavoro, come l'attuazione di un sistema di insegnamento di qualità e l'ottimale ripartizione dei posti di professore tra le generazioni, e consenta di conseguire tale finalità con mezzi appropriati e necessari. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

Nel caso di una controversia tra un'istituzione pubblica e un singolo, nell'ipotesi in cui una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale non dovesse soddisfare le condizioni di cui all'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, il giudice nazionale deve disapplicare tale normativa.

LA CORTE
dichiara

L'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, deve essere interpretato dichiarando che la mera circostanza che i prodotti alimentari si differenzino quanto alla loro commestibilità e quanto al piacere da essi procurato al consumatore, in funzione delle condizioni e del luogo della loro produzione, dei loro ingredienti e dell'identità del loro produttore, non è tale da escludere che il confronto di tali prodotti possa rispondere al requisito sancito dalla predetta disposizione, in base al quale essi devono soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi, vale a dire presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità.

L'art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che una pubblicità, come quella in esame nella causa principale, può rivestire carattere ingannevole, segnatamente:

– *se viene accertato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie e, in particolare, delle indicazioni o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto di un numero significativo di consumatori, cui essa si rivolge, può essere presa nell'erronea convinzione che la selezione di prodotti compiuta dall'operatore pubblicitario sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest'ultimo rispetto a quelli praticati dal suo concorrente e che, di conseguenza, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella vantata da detta pubblicità effettuando regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso detto concorrente o, ancora, nell'erronea convinzione che tutti i prodotti dell'inserzionista siano meno cari di quelli del suo concorrente, o*

– *se viene accertato che, ai fini del confronto effettuato esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, sono stati selezionati prodotti alimentari che presentano tuttavia differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio, senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi.*

L'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che la condizione di verificabilità, sancita dalla predetta disposizione, richiede, per quanto riguarda una pubblicità come quella in esame nella controversia principale, che mette a confronto i prezzi di due assortimenti di beni, che i beni di cui trattasi possano essere individuati con precisione in base alle informazioni contenute in detta pubblicità.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 novembre 2010

«Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE – Condizioni di liceità della pubblicità comparativa – Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti – Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi – Pubblicità ingannevole – Confronto riguardante una caratteristica verificabile»

Nel procedimento **C-159/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal de commerce de Bourges (Francia) con decisione 17 marzo 2009, pervenuta in cancelleria l'8 maggio 2009, nella causa

Lidl SNC contro Vierzon Distribution SA

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 novembre 2010

«Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) – Esenzioni in favore di attività di interesse generale – Prestazioni mediche – Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente»

Nel procedimento **C-156/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 1° aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 6 maggio 2009, nella causa Finanzamt Leverkusen contro Verigen Transplantation Service International AG

LA CORTE
dichiara

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che il distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano e la loro successiva riproduzione, finalizzati al reimpianto a scopo terapeutico, costituiscono «prestazioni mediche» ai sensi di tale disposizione.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 novembre 2010

«Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, lett. a) – Cittadino dell'Unione nato e residente da più di 30 anni nello Stato membro ospitante – Assenze dal territorio dello Stato membro ospitante – Condanne penali – Decisione di allontanamento – Motivi imperativi di pubblica sicurezza»

Nel procedimento **C-145/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) con decisione 9 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2009, nella causa Land Baden-Württemberg contro Panagiotis Tsakouridis

LA CORTE
dichiara

1) *L'art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell'Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell'interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l'interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.*

2) *Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell'Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell'art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell'Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell'art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

25 novembre 2010

«Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – Art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Superamento – Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione – Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al risarcimento – Modalità procedurali – Obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro – Forma ed entità del risarcimento – Tempo libero aggiuntivo o indennità – Principi di equivalenza e di effettività»

Nel procedimento **C-429/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 30 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2009, nella causa
Günter Fuß contro Stadt Halle

LA CORTE
dichiara

1) *Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità di vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione di tale disposizione.*

2) *Il diritto dell’Unione osta ad una normativa*

nazionale, come quella di cui alla causa principale, che:

– *subordina – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – il diritto per un lavoratore del settore pubblico di conseguire il risarcimento del danno subito a causa della violazione, da parte delle autorità dello Stato membro interessato, di una norma del diritto dell’Unione, nel caso di specie l’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88, ad una condizione fondata sulla nozione di colpevolezza che vada oltre la violazione sufficientemente qualificata del suddetto diritto, e che*

– *subordina il diritto per un lavoratore del settore pubblico di conseguire il risarcimento del danno subito a causa della violazione, da parte delle autorità dello Stato membro interessato, dell’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88 alla condizione che sia stata rivolta previa domanda al suo datore di lavoro diretta ad ottenere il rispetto di tale disposizione.*

3) *Il risarcimento, a carico delle autorità degli Stati membri, dei danni che questi ultimi hanno cagionato ai singoli violando il diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, da un lato, se il danno subito da un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, a causa della violazione di una norma del diritto dell’Unione debba essere risarcito mediante la concessione a quest’ultimo di tempo libero aggiuntivo ovvero di un’indennità pecuniaria, nonché, dall’altro, le regole relative alla modalità di calcolo di tale risarcimento. I periodi di riferimento previsti dagli artt. 16-19 della direttiva 2003/88 sono privi di pertinenza a tale riguardo.*

4) *Le soluzioni alle questioni poste dal giudice del rinvio sono identiche, indipendentemente dalla circostanza che i fatti di cui alla causa principale siano soggetti alle disposizioni della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, o a quelle della direttiva 2003/88.*



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma